



**Centro
Paghe
Padova**

...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari_mese\2008\11\C0811_tabelle.doc

CIRCOLARE NOVEMBRE 2008 – TABELLE

SOMMARIO

<u>1. AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>2</u>
1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI OTTOBRE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PREC. CIRCOLARE.....	2
1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI NOVEMBRE.....	2
1.3. GESTIONE UNA TANTUM	10
1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI ...	32
1.4.1 ALIQUOTE STANDARD	32
1.5. MODIFICHE SULLE TABELLE	33
1.5.1 ADDIZIONALE COMUNALE	33
1.5.2 CAMPI STORICI AC.....	33
1.5.3 COMUNI	33
1.5.4 GIUSTIFICATIVI.....	33
1.5.5 SCADENZE.....	33
1.5.6 VOCI CEDOLINO.....	33

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI OTTOBRE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PREC. CIRCOLARE

Agricoltura operai (A072)
Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)
Calzature - API (B022)
Ceramica – Artigianato (C015)
Concerie – Industria (A015)
Edilizia – API (B025)
Edilizia – Artigianato (C013)
Edilizia – cooperative (A022)
Edilizia – Industria (A021)
Formazione professionale (E031)
Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (E029)
Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (*aggiornato a luglio 08*) (E929)
Laterizi – Industria (A029)
Laterizi – API (B015)
Legno e arredamento - Artigianato (C009)
Nettezza urbana – Industria az. private (A049)
Nettezza urbana municipale – Industria (Federambiente) (A060)
Pelli e cuoio - API (B023)
Penne, spazzole e pennelli - API (B024)
Porti – Imprese portuali (A064)
Scuole private religiose (AGIDAE) (E025)
Studi professionali - laboratori analisi (Anisap) (E078)
Studi odontoiatrici – ANDI (E016)
Studi professionali (E012)
Studi professionali tecnici (E010)

1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI NOVEMBRE

Agenzie ippiche di scommesse (E089)

- Segnaliamo che per questo codice contratto gli arretrati previsti dall'accordo del 17 luglio 2008 sono già stati corrisposti in un'unica tranche a luglio.

Agenzie di assicurazioni (E015)

A seguito di una verifica sul testo contrattuale è stata eliminata dalla particolarità A del contratto la scelta NM relativa al trattamento retributivo della maternità.

Agricoltura Impiegati (A071)

Sono stati inseriti gli elementi paga per le nuove suddivisioni territoriali del Friuli: Friuli V. G. imp. di concetto (FJ) e Friuli V.G. imp. d'ordine (FV).

Agricoltura operai (A072)

E' ora possibile inserire più di dieci suddivisioni contrattuali, è stata aumentata la possibilità di inserimento fino a 20 suddivisioni.

Alimentari – API (B017)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 aprile 2008.

Alimentari - Artigianato (C037)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a novembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Alimentari - Artigianato (C037)

- Il CCNL 24 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 24 gennaio 2008.

(alteraz. no anticipo) Ag. ippiche di scommesse (E989)

- L'accordo del 17 luglio 2008 prevede a novembre 2008 la corresponsione della seconda tranche degli arretrati relativi al periodo da febbraio a giugno 2008 (vedere paragrafo una tantum).

(alteraz. no anticipo) Commercio – Confcommercio (E901)

- L'accordo del 17 luglio 2008 prevede a novembre 2008 la corresponsione della seconda tranche degli arretrati relativi al periodo da febbraio a giugno 2008 (vedere paragrafo una tantum).

(alteraz. no anticipo) Commercio accordi provinciali (E902)

- L'accordo del 17 luglio 2008 prevede a novembre 2008 la corresponsione della seconda tranche degli arretrati relativi al periodo da febbraio a giugno 2008 (vedere paragrafo una tantum).

(alteraz. no anticipo) Viaggiatori Piazz. Confcomm. (E981)

- L'accordo del 17 luglio 2008 prevede a novembre 2008 la corresponsione della seconda tranche degli arretrati relativi al periodo da febbraio a giugno 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Assistenza pubblica ANPAS (E028)

- L'accordo del 20 maggio 2008 prevede a novembre 2008 la corresponsione della prima tranche degli arretrati relativi al periodo da gennaio ad aprile 2008. A cura Utente la corresponsione degli arretrati come indicato dall'accordo di rinnovo, tenendo conto che sono stati erogati gli importi dell'anticipo.

Autoscuole (E031)

- l'accordo del 25 luglio 2008 prevede le prossime corresponsioni dell'una tantum a febbraio e maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 25 luglio 2008.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

il 20 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 29 maggio 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 30 settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalla suddivisione territoriale del Veneto (VE). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 30 settembre 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° ottobre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a novembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

- Il CCNL 7 luglio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche di una tantum a **novembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Call center in outsourcing (E058)

- L'accordo del 17 luglio 2008 prevede a novembre 2008 la corresponsione della seconda tranche degli arretrati relativi al periodo da febbraio a giugno 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Ceramica - Artigianato (C015)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata

prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 - 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a novembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Ceramica - Artigianato (C015)

- Il CCNL 29 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a luglio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 aprile 2008.

Chimica / chimico-farmaceutica - Industria (A011)

Segnaliamo che il 22 ottobre 2008, è stato concluso un accordo che introduce su base volontaria e in via sperimentale, per le imprese con un numero di addetti a tempo indeterminato non superiore a 70, una semplificazione della normativa contrattuale in materia di classificazione dei lavoratori delle aziende dei settori chimico, chimico farmaceutico e delle fibre chimiche.

Dal febbraio 2009, in alternativa a quanto disposto dal nuovo art. 4 del CCNL, queste aziende potranno scegliere di applicare la specifica disciplina definita nell'art. 4 bis inserito nel CCNL dall'Accordo 22 ottobre 2008.

Chimica / fibre chimiche - Industria (A016)

Segnaliamo che il 22 ottobre 2008, è stato concluso un accordo che introduce su base volontaria e in via sperimentale, per le imprese con un numero di addetti a tempo indeterminato non superiore a 70, una semplificazione della normativa contrattuale in materia di classificazione dei lavoratori delle aziende dei settori chimico, chimico farmaceutico e delle fibre chimiche.

Dal febbraio 2009, in alternativa a quanto disposto dal nuovo art. 4 del CCNL, queste aziende potranno scegliere di applicare la specifica disciplina definita nell'art. 4 bis inserito nel CCNL dall'Accordo 22 ottobre 2008.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

il 28 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 - 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a novembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 19 febbraio 2008,
- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 19 febbraio 2008.

Commercio accordi provinciali (E002)

- Segnaliamo che per questo codice contratto gli arretrati previsti dall'accordo del 17 luglio 2008 sono già stati corrisposti in un'unica tranche a luglio.

Commercio accordo provinciale Firenze Confcommercio (E083)

- Segnaliamo che per questo codice contratto gli arretrati previsti dall'accordo del 17 luglio 2008 sono già stati corrisposti in un'unica tranche a luglio.

Commercio – Confcommercio (E001)

- Segnaliamo che per questo codice contratto gli arretrati previsti dall'accordo del 17 luglio 2008 sono già stati corrisposti in un'unica tranche a luglio.

Commercio accordo reg. Veneto - Confesercenti (E084)

- L'accordo del 23 luglio 2008 prevede a novembre 2008 la corresponsione della seconda tranche degli arretrati relativi al periodo da febbraio a giugno 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Commercio – Confesercenti (E004)

- L'accordo del 23 luglio 2008 prevede a novembre 2008 la corresponsione della seconda tranche degli arretrati relativi al periodo da febbraio a giugno 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Concerie – Industria (A015)

Il 23 novembre 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'IPO, segnaliamo che per i settori "collegati" (accessori - componenti e conto terzi) gli aumenti entreranno in vigore da gennaio 2009 di conseguenza i minimi conglobati e l'IPO presenti nella suddivisione ST non sono stati modificati.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008, da agosto 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a novembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Cooperative sociali (E051)

Segnaliamo che il 30 ottobre è stato sottoscritto un verbale nel quale viene integrato e valutato lo scatto di anzianità per la nuova posizione C2 relativa alla figura dell'Operatore socio sanitario e sono stati eliminati gli eventuali dubbi interpretativi riguardo l'IVC corrisposta e l'importo forfetario a copertura del periodo 2006 – 2007.

Edilizia – Industria (A021)

Sono stati inseriti gli elementi paga provinciali per i livelli degli impiegati per la suddivisione territoriale di Enna (EN).

Farmacie (E033)

- l'accordo del 23 luglio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a marzo 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008, da agosto 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel

periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a novembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Grafica ed editoriale - API (B019)

A seguito di una verifica sul contratto sono stati lievemente variati gli importi unitari degli scatti per alcuni livelli.

Grafica - Artigianato (C017)

il 25 settembre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° settembre 2008 – 31 dicembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a novembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Ricordiamo che sono state inserite le nuove suddivisioni territoriali del Veneto NX, VX e VY, in questo modo è possibile gestire gli importi differenziati del premio di produttività in base ai gruppi previsti per gli apprendisti, ad esempio se presente un codice apprendistato del primo gruppo come il 60B livello 5 sarà cura dell'Utente effettuare l'alterazione contratto in anagrafica dipendente inserendo la nuova suddivisione contrattuale NX o VX o VY secondo la corrispondenza individuata (vedere legenda sotto).

Le suddivisioni territoriali del Veneto sono ora definite come segue:

NF = Nazionale + Veneto frav 2° e 3° gruppo apprendistato,

VE = Veneto 2° e 3° gruppo apprendistato,

VF = Veneto + Veneto frav 2° e 3° gruppo apprendistato,

NX = Nazionale + Veneto frav 1° gruppo apprendistato,

VX = Veneto 1° gruppo apprendistato,

VY = Veneto + Veneto frav 1° gruppo apprendistato.

- E' stata inserita la percentuale per il lavoro supplementare nella specifica tabella del codice contratto.

Istituzioni socioassistenziali AGIDAE (E026)

Il 20 ottobre 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo:

- sono stati aggiornati e conglobati i minimi retributivi.

Istituzioni socioassistenziali – Anaste (E024)

Il 10 novembre 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati con decorrenza novembre 2008, segnaliamo che sono stati previsti degli aumenti anche con decorrenza settembre 2008, è a cura Utente la corresponsione degli arretrati,
- sono stati azzerati gli importi dell'IVC,
- è stata inserita l'una tantum per la corresponsione della prima tranche a novembre, la prossima tranche è prevista per aprile 2009 (vedere paragrafo una tantum), segnaliamo che gli importi complessivi dell'IVC corrisposta vengono detratti interamente dalla seconda tranche dell'una tantum.

Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (E029)

Segnaliamo che non è prevista la corresponsione di alcun importo relativo alla terza tranche dell'una tantum perché la tranche risulta azzerata dalla detrazione dell'IVC, (vedere le indicazioni presenti nella circolare di settembre 2008).

Lapidei – Artigianato (C014)

- l'accordo del 30 ottobre 2007 prevede la corresponsione della terza tranche dell'una tantum a **novembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008, da settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 3 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° settembre 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a **novembre 2008** è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008, da agosto 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a **novembre 2008** è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Legno e arredamento – API (B011)

- l'accordo del 12 settembre 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a **novembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

- l'accordo dell'11 ottobre 2007 prevede la corresponsione della terza tranche dell'una tantum a **novembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Metalmecanica - Artigianato (C001)

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 20 febbraio 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008, da settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2009 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 31 dicembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a **novembre 2008** è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Metalmecchanica - Artigianato (C001)

- Il contratto nazionale del 27 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 27 febbraio 2008.

Miniere – Industria (A026)

il 29 settembre 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati, segnaliamo che non sono stati effettuati inserimenti di importi per l'una tantum prevista a novembre a causa della mancanza delle informazioni necessarie nel testo dell'accordo di rinnovo, a cura Utente.

Nettezza urbana – Industria aziende private (A049)

- L'accordo del 5 aprile 2008 prevede a **novembre 2008** la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum).

Nettezza urbana municipale – Industria (Federambiente) (A060)

- L'accordo del 30 aprile 2008 prevede a **novembre 2008** la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum).

Occhiali – Artigianato (C041)

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008, da settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 3 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° settembre 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a **novembre 2008** è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Occhiali – Artigianato (C041)

- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Occhiali – Industria (A040)

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 9 aprile 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 18 giugno 2008,
- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 18 giugno 2008.

Ombrelli – Industria (A009)

- l'accordo del 4 settembre 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a **novembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Oreficeria – Artigianato (C011)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 29 maggio 2008,
- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 maggio 2008.

Oreficeria – Industria (A019)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 aprile 2008.

Panificazione - Artigianato (C039)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008, dal mese di settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 - 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a novembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Panificazione - Artigianato (C039)

- Il CCNL 24 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 24 gennaio 2008.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 maggio 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Scuderie corse al trotto (E090)

- l'accordo del 15 maggio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a novembre 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Scuole private laiche Aninsei (E022)

Sono stati variati i dati per il trattamento economico della malattia, infatti a differenza di quanto pubblicato dalle maggiori banche dati e pubblicazioni specializzate, lo specifico articolo del ccnl non ha subito modifiche nel recente rinnovo.

Studi professionali - laboratori analisi (Anisap) (E078)

segnaliamo che in via sperimentale e per la durata del ccnl, i datori di lavoro possono iscrivere alla C.A.DI.PROF. i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata anche a progetto e i praticanti.

Studi odontoiatrici – ANDI (E016)

segnaliamo che in via sperimentale e per la durata del ccnl, i datori di lavoro possono iscrivere alla C.A.DI.PROF. i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata anche a progetto e i praticanti.

Studi professionali (E012)

segnaliamo che in via sperimentale e per la durata del ccnl, i datori di lavoro possono iscrivere alla C.A.DI.PROF. i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata anche a progetto e i praticanti.

Studi professionali tecnici (E010)

segnaliamo che in via sperimentale e per la durata del ccnl, i datori di lavoro possono iscrivere alla C.A.DI.PROF. i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata anche a progetto e i praticanti.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 da agosto 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel

periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a novembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Viaggiatori e piazzisti - Confesercenti (E082)

- L'accordo del 23 luglio 2008 prevede a novembre 2008 la corresponsione della seconda tranche degli arretrati relativi al periodo da febbraio a giugno 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Terme (E061)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad agosto 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 22 luglio 2008.

1.3. GESTIONE UNA TANTUM

Alimentari - Artigianato (C037)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di **NOVEMBRE '08**, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
1S	338,88	84,72
1	281,09	70,27
2	241,68	60,42
3S	215,42	53,86
3	191,76	47,94
4	176,02	44,00
5	160,27	40,07
6	139,25	34,81

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 112,19= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 28,05= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **NOVEMBRE '08**, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per la suddivisione riferita al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

(alteraz. no anticipo) Ag. ippiche di scommesse (E989)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Gli importi arretrati saranno erogati in due tranches di uguale importo da corrispondere rispettivamente il mese di luglio 2008 ed il mese di **novembre 2008** e non sono utili a nessun fine con la sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del TFR. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Viene riportato nelle pubblicazioni specializzate che l'associazione di categoria ha indicato che, per arretrati di importo inferiore o uguale all'importo della prima tranche, l'erogazione avverrà in unica soluzione nel mese di luglio 2008.

Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo. Gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.

Per il presente codice contratto in base alle tabelle pubblicate ed ai calcoli effettuati spetta la corresponsione degli arretrati del periodo febbraio - giugno 2008 e della 14esima, ricordiamo che **non** sono stati corrisposti da aprile 2008 gli importi dell'anticipo dei futuri aumenti contrattuali ma solo l'IVC, di conseguenza sono stati inseriti gli interi importi arretrati delle tabelle pubblicate suddivisi in due tranches e la copertura per il periodo febbraio - giugno 2008.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

La corresponsione avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali".

In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in molti casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.

(alteraz. no anticipo) Commercio – Confcommercio (E901)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Gli importi arretrati saranno erogati in due tranches di uguale importo da corrispondere rispettivamente il mese di luglio 2008 ed il mese di **novembre 2008** e non sono utili a nessun fine con la sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del TFR. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Viene riportato nelle pubblicazioni specializzate che l'associazione di categoria ha indicato che, per arretrati di importo inferiore o uguale all'importo della prima tranche, l'erogazione avverrà in unica soluzione nel mese di luglio 2008.

Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo. Gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.

Per il presente codice contratto in base alle tabelle pubblicate ed ai calcoli effettuati spetta la corresponsione degli arretrati del periodo febbraio - giugno 2008 e della 14esima, ricordiamo che **non** sono stati corrisposti da aprile 2008 gli importi dell'anticipo dei futuri aumenti contrattuali ma solo l'IVC, di conseguenza sono stati inseriti gli interi importi arretrati delle tabelle pubblicate suddivisi in due tranche e la copertura per il periodo febbraio - giugno 2008.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

La corresponsione avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali".

In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in molti casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.

(alteraz. no anticipo) Commercio accordi provinciali (E902)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Gli importi arretrati saranno erogati in due tranche di uguale importo da corrispondere rispettivamente il mese di luglio 2008 ed il mese di **novembre 2008** e non sono utili a nessun fine con la sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del TFR. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Viene riportato nelle pubblicazioni specializzate che l'associazione di categoria ha indicato che, per arretrati di importo inferiore o uguale all'importo della prima tranche, l'erogazione avverrà in unica soluzione nel mese di luglio 2008.

Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo. Gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.

Per il presente codice contratto in base alle tabelle pubblicate ed ai calcoli effettuati spetta la corresponsione degli arretrati del periodo febbraio - giugno 2008 e della 14esima, ricordiamo che **non** sono stati corrisposti da aprile 2008 gli importi dell'anticipo dei futuri aumenti contrattuali ma solo l'IVC, di conseguenza sono stati inseriti gli interi importi arretrati delle tabelle pubblicate suddivisi in due tranche e la copertura per il periodo febbraio - giugno 2008.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

La corresponsione avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali".

In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in molti casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.

(alteraz. no anticipo) Viaggiatori Piazz. Confcomm. (E981)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Gli importi arretrati saranno erogati in due tranche di uguale importo da corrispondere rispettivamente il mese di luglio 2008 ed il mese di **novembre 2008** e non sono utili a nessun fine con la sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del TFR. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Viene riportato nelle pubblicazioni specializzate che l'associazione di categoria ha indicato che, per arretrati di importo inferiore o uguale all'importo della prima tranche, l'erogazione avverrà in unica soluzione nel mese di luglio 2008.

Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo. Gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.

Per il presente codice contratto in base alle tabelle pubblicate ed ai calcoli effettuati spetta la corresponsione degli arretrati del periodo febbraio - giugno 2008 e della 14esima, ricordiamo che **non** sono stati corrisposti da aprile 2008 gli importi dell'anticipo dei futuri aumenti contrattuali ma solo l'IVC, di conseguenza sono stati inseriti gli interi importi arretrati delle tabelle pubblicate suddivisi in due tranche e la copertura per il periodo febbraio - giugno 2008. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

La corresponsione avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali".

In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in molti casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/07/2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 470 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 2 tranche, pari a:

- € 370 da corrispondere con la retribuzione del mese di agosto 2008,

- € 100 da corrispondere con la retribuzione del mese di **novembre 2008**.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum.

In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2008. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per la suddivisione territoriale riferita al Veneto (VE).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 5 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '08, **NOVEMBRE '08**, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.

L'importo complessivo del premio è il seguente: livello 1 importo complessivo 121,95 e importo mensile 24,39, livello 2 importo complessivo 102,50 e importo mensile 20,50, livello 3 importo

complessivo 92,00 e importo mensile 18,40, livello 4 importo complessivo 80,70 e importo mensile 16,14.

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di € 69,00= lordi, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 5 rate mensili di pari importo di 13,80 = lordi mensili da corrispondersi, rispettivamente, con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '08, **NOVEMBRE '08**, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° ottobre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 ottobre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per la suddivisione riferita al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Call center in outsourcing (E058)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Gli importi arretrati saranno erogati in due tranches di uguale importo da corrispondere rispettivamente il mese di luglio 2008 ed il mese di **novembre 2008** e non sono utili a nessun fine con la sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del TFR. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Viene riportato nelle pubblicazioni specializzate che l'associazione di categoria ha indicato che, per arretrati di importo inferiore o uguale all'importo della prima tranche, l'erogazione avverrà in unica soluzione nel mese di luglio 2008.

Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo. Gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.

Per il presente codice contratto in base alle tabelle pubblicate ed ai calcoli effettuati spetta la corresponsione degli arretrati del periodo febbraio - giugno 2008 e della 14esima, ricordiamo che **non** sono stati corrisposti da aprile 2008 gli importi dell'anticipo dei futuri aumenti

contrattuali ma solo l'IVC, di conseguenza sono stati inseriti gli interi importi arretrati delle tabelle pubblicate suddivisi in due tranche e la copertura per il periodo febbraio - giugno 2008. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori. La corresponsione avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali". In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in molti casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.

Ceramica - Artigianato (C015)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto e la corresponsione è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE, VF, VI e VY).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di **NOVEMBRE '08**, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
A	185,57	46,39
B	158,83	39,71
C	144,82	36,20
D	133,49	33,37
E	124,80	31,20
F	117,74	29,44
G	109,06	27,26

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 87,36= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 21,84= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **NOVEMBRE '08**, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non

viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per la suddivisione riferita al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto e la corresponsione è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di **NOVEMBRE '08**, **DICEMBRE '08**, **GENNAIO '09** e **FEBBRAIO '09**

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
7	251,38	62,84
6	228,19	57,05
5S	208,66	52,16
5	191,57	47,89
4	174,48	43,62
3	156,19	39,05
2	141,55	35,39
1	122,02	30,50

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 109,34= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 27,34= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **NOVEMBRE '08**, **DICEMBRE '08**, **GENNAIO '09** e **FEBBRAIO '09**.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per la suddivisione riferita al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Commercio accordo reg. Veneto - Confesercenti (E084)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Gli importi arretrati saranno erogati ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo (23 luglio 2008) in due tranches di uguale importo da corrispondere rispettivamente il mese di luglio 2008 ed il mese di **novembre 2008** e non sono utili a nessun fine con la sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del TFR. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo. Gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.

Per il presente codice contratto in base alle tabelle pubblicate ed ai calcoli effettuati spetta la corresponsione degli arretrati del periodo febbraio - giugno 2008 e della 14esima, ricordiamo che **non** sono stati corrisposti da aprile 2008 gli importi dell'anticipo dei futuri aumenti contrattuali ma solo l'IVC, di conseguenza sono stati inseriti gli interi importi arretrati delle tabelle pubblicate suddivisi in due tranches e la copertura per il periodo febbraio - giugno 2008.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

La corresponsione avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali".

In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in molti casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.

Commercio - Confesercenti (E004)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Gli importi arretrati saranno erogati ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo (23 luglio 2008) in due tranches di uguale importo da corrispondere rispettivamente il mese di luglio 2008 ed il mese di **novembre 2008** e non sono utili a nessun fine con la sola

esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del TFR. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo. Gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.

Per il presente codice contratto in base alle tabelle pubblicate ed ai calcoli effettuati spetta la corresponsione degli arretrati del periodo febbraio - giugno 2008 e della 14esima, ricordiamo che **non** sono stati corrisposti da aprile 2008 gli importi dell'anticipo dei futuri aumenti contrattuali ma solo l'IVC, di conseguenza sono stati inseriti gli interi importi arretrati delle tabelle pubblicate suddivisi in due tranche e la copertura per il periodo febbraio - giugno 2008. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

La corresponsione avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali".

In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in molti casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (*n.d.r.* è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **4** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre e **novembre 2008**.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre e **novembre 2008**.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli

importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **4** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre e **novembre 2008**.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre e **novembre 2008**.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.
Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.
A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.
Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.
La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.
La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Grafica - Artigianato (C017)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 25 settembre 2008 e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE, **NOVEMBRE** e DICEMBRE 2008. (ndr. Gli importi del premio sono differenziati per livello.)

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di: a) € 49,19= lordi per il 1° gruppo; b) di € 44,86= lordi per il 2° e 3° gruppo, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate mensili di pari importo di: a) € 12,29 = lordi mensili per il 1° gruppo; b) di € 11,21 lordi mensili per il 2° e 3° gruppo, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE, **NOVEMBRE** e DICEMBRE 2008.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente al 25 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

A cura Utente inserire eventualmente l'alterazione in anagrafica dipendente per corrispondere gli importi differenziati in base al gruppo per gli apprendisti.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Istituzioni socioassistenziali – Anaste (E024)

Al personale in forza alla data del presente accordo e per i mesi in servizio relativi al periodo considerato verrà corrisposta una tantum a copertura del periodo 01/01/2006 – 31/08/2008 pari a euro 1.100,00 al IV livello riparametrato dalla quale verrà detratta l'IVC e le anticipazioni erogate a titolo di rinnovo contrattuale e secondo le seguenti modalità:

- euro 500,00 al IV livello riparametrato saranno erogati con la retribuzione di **novembre 2008**;

- euro 600,00 al IV livello riparametrati da cui saranno detratti l'IVC e gli acconti erogati a titolo di rinnovo contrattuale entro la data di erogazione della retribuzione di aprile 2009; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, l'una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto;

Al personale part-time l'importo dell'una tantum verrà riproporzionato sulla base del minor orario di lavoro.

I periodi di assenza non retribuiti a qualsiasi titolo superiori a 15 giorni non saranno considerati utili ai fini del calcolo dell'importo di cui sopra.

L'una tantum è soggetta a tassazione separata ai sensi del Dpr 917/86.

Gli importi riparametrati sono come di seguito riportati nella tabella B allegata al presente accordo.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Dalla seconda tranche saranno detratti automaticamente gli importi dell'ivc corrisposta presenti nello storico 411.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Lapidei – Artigianato (C014)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/10/2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione (30 ottobre 2007) del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a:

- € 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2008;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **novembre 2008**.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere

detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2007.

La detrazione dall'una tantum degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell'erogazione della 1ª tranche di una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti (70%).

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (*n.d.r.* è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 60,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 3 rate mensili di pari importo, pari a € 20,00 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre e **novembre 2008**.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 42,00, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 3 rate di pari importo (€ 14,00 mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre e **novembre 2008**.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 settembre 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 settembre 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre e **novembre 2008**.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre e **novembre 2008**.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Legno e arredamento – API (B011)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in forza alla data del 12 settembre 2008 è corrisposto un importo forfetario di € 365,00 lordi, ed è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008 — 31 agosto 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Detto importo è stato calcolato al lordo dell'Indennità di Vacanza contrattuale erogata in regime di vacatio contrattuale erogata nel periodo 1° aprile — 31 agosto, che dovrà pertanto essere posta a conguaglio.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in due tranches la prima pari a € 200,00 con le competenze di retribuzione del mese di settembre 2008, la seconda pari a € 165,00 con le competenze di retribuzione del mese di **novembre**; ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008 — 31 agosto 2008 saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008 a 31 agosto 2008 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'Una Tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Dal 1° settembre 2008 cessa di essere corrisposta l'indennità di Vacanza Contrattuale

Ai lavoratori con qualifica di apprendista l'importo dell'UNA TANTUM verrà riproporzionato in rapporto alla percentuale economica in atto alla data di erogazione della stessa. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le tranches saranno corrisposte detraendo automaticamente gli importi già corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale (storico 411).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti.

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/10/2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione (11 ottobre 2007) del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a:

- € 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2008;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **novembre 2008**.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere

detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2007

La detrazione dall'una tantum degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell'erogazione della I tranche di una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti (70%).

Metalmecchanica - Artigianato (C001)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (*n.d.r.* è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 120,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 5 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre, **novembre** e dicembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 67,50, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 5 rate di pari importo di 13,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre, **novembre** e dicembre 2008.

Il premio non sarà corrisposto ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 13,50 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° agosto 2008 - 31 dicembre 2008.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 31 dicembre 2008 eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Nettezza urbana – Industria az. private (A049)

C) COMPENSI A TITOLO DI UNA TANTUM FORFETTARIA PERIODO GENNAIO/APRILE 2008 – TABELLA "A"

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30/4/2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 le parti stipulanti individuano il compenso a titolo di una tantum forfettaria i cui importi sono riportati in una "Tabella "A"" da corrispondere ai lavoratori in forza all'1.5.2008 in

proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 corrisposti con le competenze relative alla retribuzione del mese di giugno 2008.

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.1.2008 al 30.4.2008.

D) COMPENSI FORFETARI RICONOSCIUTI PER IL PERIODO 1.1.2007/31.12.2007 - TABELLA "B"

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30.4.2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2007/31.12.2007, le parti stipulanti individuano i compensi a titolo di una tantum forfetaria i cui importi sono riportati in una "Tabella B".

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.4.2007 al 31.12.2007.

3. I compensi forfetari di cui alla Tabella "B" - fatto salvo quanto disposto nella successiva Norma Transitoria - saranno corrisposti, unitamente alle competenze relative rispettivamente alle retribuzioni del mese di **novembre 2008** e del mese di maggio 2009, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza all'1.5.2008 e anche:

- al 30.11.2008, per aver diritto al compenso della prima tranche;

- al 30.5.2009, per aver diritto al compenso della seconda tranche.

4. Al dipendente che, alla data delle distinte erogazioni previste non sia in servizio ad una delle date di ogni singolo periodo di cui al punto 3) non spetta il riconoscimento delle erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE TABELLE "A" e "B" DELLE LETTERE C) e D).

1. Ai fini della determinazione del numero di mesi di servizio utili alla corresponsione dei compensi forfetari di cui alle Tabelle "A" e "B" delle precedenti lettere C) e D), le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 16 giorni sono computate come mese intero.

2. I compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B" non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. Detti compensi sono riconosciuti in proporzione ai mesi di servizio prestato nei due periodi di riferimento.

3. Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini della misura dei compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B".

Norma transitoria

1. In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei periodi 1.1.2007 - 31.12.2007 e 1.1.2008 - 30.4.2008, al lavoratore interessato saranno riconosciuti i compensi forfetari di cui alla Tabella "A" relativa al periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 e di cui alla Tabella "B" relativa al periodo 1.1.2007 - 31.12.2007, fermo restando il possesso dei requisiti temporali rispettivamente stabiliti.

2. I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfetario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nei pertinenti periodi di riferimento.

Le tranche saranno corrisposte effettuando automaticamente la detrazione degli importi dell'IVC già corrisposti, perciò gli importi una tantum sono stati inseriti al lordo dell'IVC corrisposta.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

La corresponsione delle tranche relative al 2007 avviene solo per i dipendenti in forza al 30.11.2008 e all'1.5.2008 per la tranche di novembre 2008, e in forza al 30.05.2009 e all'1.5.2008 per la tranche di maggio 2009.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Nettezza urbana municipale – Industria (Federambiente) (A060)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) C) COMPENSI A TITOLO DI UNA TANTUM FORFETTARIA PERIODO GENNAIO/APRILE 2008 – TABELLA "A"

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30/4/2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 le parti stipulanti individuano il compenso a titolo di una tantum forfetaria i cui importi sono riportati in una "Tabella "A"" da corrispondere ai lavoratori in forza all'1.5.2008 in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 corrisposti con le competenze relative alla retribuzione del mese di giugno 2008.

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.1.2008 al 30.4.2008.

D) COMPENSI FORFETARI RICONOSCIUTI PER IL PERIODO 1.1.2007/31.12.2007 – TABELLA "B"

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30.4.2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2007/31.12.2007, le parti stipulanti individuano i compensi a titolo di una tantum forfetaria i cui importi sono riportati in una "Tabella B".

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.4.2007 al 31.12.2007.

3. I compensi forfetari di cui alla Tabella "B" - fatto salvo quanto disposto nella successiva Norma Transitoria - saranno corrisposti, unitamente alle competenze relative rispettivamente alle retribuzioni del mese di **novembre 2008** e del mese di maggio 2009, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza all'1.5.2008 e anche:

- al 30.11.2008, per aver diritto al compenso della prima tranche;

- al 30.5.2009, per aver diritto al compenso della seconda tranche.

4. Al dipendente che, alla data delle distinte erogazioni previste non sia in servizio ad una delle date di ogni singolo periodo di cui al punto 3) non spetta il riconoscimento delle erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE TABELLE "A" e "B" DELLE LETTERE C) e D).

1. Ai fini della determinazione del numero di mesi di servizio utili alla corresponsione dei compensi forfetari di cui alle Tabelle "A" e "B" delle precedenti lettere C) e D), le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 16 giorni sono computate come mese intero.

2. I compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B" non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. Detti compensi sono riconosciuti in proporzione ai mesi di servizio prestato nei due periodi di riferimento.

3. Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini della misura dei compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B".

Norma transitoria

1. In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei periodi 1.1.2007 - 31.12.2007 e 1.1.2008 - 30.4.2008, al lavoratore interessato saranno riconosciuti i compensi forfetari di cui alla Tabella "A" relativa al periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 e di cui alla Tabella "B" relativa al periodo 1.1.2007 - 31.12.2007, fermo restando il possesso dei requisiti temporali rispettivamente stabiliti.

2. I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfetario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nei pertinenti periodi di riferimento. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le tranche sono state inserite al netto dell'IVC già corrisposta.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

La corresponsione delle tranche relative al 2007 avviene solo per i dipendenti in forza al 30.11.2008 e all'1.5.2008 per la tranche di novembre 2008, e in forza al 30.05.2009 e all'1.5.2008 per la tranche di maggio 2009.

A proposito segnaliamo che le organizzazioni sindacali hanno espresso il loro dissenso in merito al punto 4, lett. D) (compensi forfetari), ritenendo che le quote di "una tantum" stabilite, debbano essere riconosciute anche ai lavoratori usciti dalle aziende nel periodo dal 30 giugno 2008 al periodo 30 maggio 2009, la procedura non corrisponde l'una tantum ai cessati se non vengono rispettate le condizioni riportate nel comma precedente. A cura Utente valutare come procedere.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Occhiali – Artigianato (C041)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 3 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre e **novembre 2008**.

L'importo complessivo del premio è il seguente:

1° liv. € 49,00; 2° liv. 54,00; 3° liv. 57,00 €; 4° liv. 65,00; 5° liv. 73,00; 6° liv. 86,00.

Agli apprendisti sarà erogato un premio pari a € 37,50 con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 3 rate di pari importo di 12,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre e **novembre 2008**.

Le parti convengono che una quota del premio sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il valore di detta quota è il seguente: € 6,50 per i livelli 1, 2 e 3; € 9,00 per i livelli 4, 5 e 6; apprendisti € 4,50.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° settembre 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° settembre 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Ombrelli – Industria (A009)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Per i lavoratori in forza alla data del 4/9/2008 è prevista la corresponsione di un importo forfetario Una tantum di euro 190,00 lordi da erogarsi in due tranches:

euro 100,00 con la retribuzione del mese di settembre 2008;

euro 90,00 con la retribuzione del mese di **novembre 2008**.

Il diritto all'importo forfetario è con riferimento all'anzianità di servizio maturata nei 5 mesi intercorrenti tra il 1° aprile ed il 31/8/2008.

Per i lavoratori con contratto di apprendistato la corresponsione dell'importo forfetario è sulla base delle percentuali retributive contrattualmente previste alla data del 4/9/2008. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti.

Panificazione - Artigianato (C039)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di **NOVEMBRE '08**, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
AIS	104,06	26,02
A1	91,58	22,90
A2	81,60	20,40
A3	69,17	17,29
A4	62,30	15,58
B1	54,24	13,56
B2	38,40	9,60
B3	34,13	8,53
B4	30,48	7,62

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato: un premio pari a € 48,42= lordi per gli apprendisti rientranti nel gruppo **A** - un premio pari a € 23,89= lordi per gli apprendisti rientranti nel gruppo **B**, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 12,10= lordi mensili per gli apprendisti del **gruppo A** e di € 5,97: lordi per gli apprendisti del **gruppo B**, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **NOVEMBRE '08**, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente inserire eventualmente l'alterazione in anagrafica dipendente per corrispondere gli importi differenziati in base al gruppo per gli apprendisti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per la suddivisione riferita al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Scuderie corse al trotto (E090)

A totale copertura del periodo Giugno 2005 / Maggio 2008 sarà erogata ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, una Una Tantum comprensiva dei 900 € già previsti (dal testo del 13 giugno 2007, n.d.r.), pari a € 2985 per il 4° livello, € 2885 per il 3° livello, € 2700 per il 2° livello e € 2550 per il 1° livello; tale importo sarà riconosciuto per tanti 36esimi per ciascun mese intero lavorato nel suddetto periodo (Giugno 2005 / Maggio 2008).

Il valore dell'Una Tantum di cui sopra sarà riproporzionato per i dipendenti assunti a tempo parziale.

L'Una Tantum sarà erogata in due rate del 50%, la prima con la retribuzione del mese di Giugno 2008 e la seconda con il mese di **Novembre 2008**.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

A cura Utente verificare i dipendenti a tempo determinato e non corrispondere gli importi.

Non è stata inserita alcuna data quale test per la presenza in forza del dipendente, a cura Utente valutare come procedere.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di

produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre e **novembre 2008**.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre e **novembre 2008**.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Viaggiatori e piazzisti - Confesercenti (E082)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Gli importi arretrati saranno erogati ai lavoratori **in** forza alla data di stipula del presente accordo (23 luglio 2008) in due tranches di uguale importo da corrispondere rispettivamente il mese di luglio 2008 ed il mese di **novembre 2008** e non sono utili a nessun fine con la sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del TFR. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

Gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.

Per il presente codice contratto in base alle tabelle pubblicate ed ai calcoli effettuati spetta la corresponsione degli arretrati del periodo febbraio - giugno 2008 e della 14esima, ricordiamo

che **non** sono stati corrisposti da aprile 2008 gli importi dell'anticipo dei futuri aumenti contrattuali ma solo l'IVC, di conseguenza sono stati inseriti gli interi importi arretrati delle tabelle pubblicate suddivisi in due tranche e la copertura per il periodo febbraio - giugno 2008. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

La corresponsione avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali".

In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in molti casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.

Una tantum inserite dopo la pubblicazione della circolare del mese scorso:

Legno e arredamento - Artigianato (C009)

Importante: ricordiamo che l'una tantum è valida solo per il Friuli Venezia Giulia ed è stata abilitata la corresponsione solo per la suddivisione territoriale riferita al Friuli Venezia Giulia (FR).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Friuli Venezia Giulia):

(...) Ai lavoratori in forza al 1° ottobre 2008 viene corrisposto l'importo forfettario di "una tantum" pari a Euro 180,00 lordi suddivisibili in quote mensili o frazioni a copertura del periodo dal 01.01.2008 al 31.08.2008, da erogarsi in due rate con le retribuzioni relative ai mesi di ottobre 2008 e marzo 2009 nelle seguenti misure:

-€90,00(apprendisti € 63,00) con la retribuzione del mese di ottobre 2008;

-€90,00(apprendisti € 63,00) con la retribuzione del mese di marzo 2009.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. L'importo di "una tantum" di cui sopra sarà ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, congedo parentale non retribuito, part-time, aspettativa non retribuita, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro precedentemente alle scadenze di ottobre 2008 o marzo 2009 il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze terminative. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo regionale del Friuli Venezia Giulia).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.4.1 ALIQUOTE STANDARD

Sono state inserite/variate le seguenti aliquote:

Segnaliamo che nella 1ª videata dell'aliquota contributiva, nella sezione dei totali per impiegati ed operai delle aliquote, vengono ora visualizzati fino a cinque decimali senza più troncatura al terzo decimale.

W081 "APPRENDISTI SPETTACOLO" modificata l'aliquota portando da 10% a 9,01% la percentuale carico ditta nell'ente Enpals (3302) e inserendo l'ente Inps (1101) per il versamento carico ditta del 0,99% come contributi minori.

Y081 "APPRENDISTI SPETTACOLO PROF." modificata l'aliquota portando da 10% a 9,01% la percentuale carico ditta nell'ente Enpals (3302) e inserendo l'ente Inps (1101) per il versamento carico ditta del 0,99% come contributi minori.

1.5. MODIFICHE SULLE TABELLE

1.5.1 ADDIZIONALE COMUNALE

Esaminando il file elencante le addizionali comunali del 2008 presente nel sito web del Ministero delle Finanze sono state riscontrate delle nuove comunicazioni di variazione da parte dei comuni.

Sono state perciò aggiornate nella procedura le percentuali delle addizionali comunali e le soglie di esenzione per alcuni comuni.

1.5.2 CAMPI STORICI AC

Sono stati inseriti/aggiornati i seguenti campi storici:

248 "Pr. sgravi edilizia 11,50": nuovo campo storico per storicizzazione dello sgravio contributivo edilizia 11,50 progressivo dell'anno in corso.

1.5.3 COMUNI

Sono stati variati i seguenti comuni:

Joppolo: è stata variata la provincia da (CZ) a (VV).

1.5.4 GIUSTIFICATIVI

Sono stati inseriti/aggiornati i seguenti giustificativi:

ASS2 "Assenza non retribuita" cambiata la modalità di conteggio per la valorizzazione dei campi 21/22 e 23.

Campo	Descrizione	+/-	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Fe	Lav
B	12/13 - Ore/giorni lavorati	-									X
C	21/22 - Ore/giorni DM10	-	X	X	X	X	X	X			
D	23 - Ore/giorni minimale	-	X	X	X	X	X	X			
A	11 - Ore/gg retribuiti	-									X
T	25 - Settimane e Tipo copertura EMENS	-									X

CIGN "CIG senza anticipo" cambiata la modalità di conteggio per la valorizzazione dei campi 21/22 e 23.

Campo	Descrizione	+/-	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Fe	Lav
A	11 - Ore/gg retribuiti	-									X
B	12/13 - Ore/giorni lavorati	-									X
D	23 - Ore/giorni minimale	-	X	X	X	X	X	X			
C	21/22 - Ore/giorni DM10	-	X	X	X	X	X	X			
L	28 - Ore accant. CIG	+									X

MB2 "congedi parentali disciplinati dall'art. 35, comma 2, D.Lgs.n.151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l'8° anno)" inserito nuovo giustificativo abbinato alla voce "0757 - CONGEDI PARENTALI" con trattamento simile al giustificativo "MB4 - P. ART47/ 2/ 151-01 ASSENZA PER MALATTIA FIGLIO".

1.5.5 SCADENZE

Sono state inserite\variate le seguenti scadenze:

MO: "modifica aliquota IRPEF".

1.5.6 VOCI CEDOLINO

Sono state variate/create/cancellate le seguenti voci:

0604 "Sussidio occasionale": In base al decreto legge del 27 maggio 2008 n.93 (comma 6) la voce paga non è più totalmente esente ma è interamente assoggettata.